

CAMERA DEI DEPUTATI

 N. 808

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VIETINA, PELLA, RUFFINO

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti deroghe in materia di conferimento di rifiuti speciali e di iscrizione nell'Albo nazionale gestori ambientali

Presentata il 28 giugno 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'ambito del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, i rifiuti possono essere consegnati al gestore del servizio pubblico con diverse modalità, per esempio con il porta a porta o con i cassonetti stradali, agli ecocentri (centri di raccolta) o a mezzi mobili.

Lo scopo del presente progetto di legge, di modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è quello di introdurre una semplificazione volta a incentivare anche la raccolta e il conferimento di piccole quantità di rifiuti, urbani e speciali, da parte dei piccoli produttori. Allo stato attuale, infatti, la procedura risulta burocraticamente ed economicamente svantaggiosa. L'incombenza dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, in regime di comu-

nica come previsto dall'articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo, appare infatti eccessiva per i piccoli produttori che hanno bisogno di conferire solo minime quantità di rifiuto.

L'obiettivo di questa proposta di legge è dunque quello di incentivare la raccolta anche di microquantità di rifiuti per consentirne la gestione a costi ragionevoli. Il tutto in completa sicurezza poiché, per i rifiuti speciali, si demanda alla sottoscrizione di convenzioni tra privati e gestori del servizio, mentre per i rifiuti urbani e assimilati si propone di escludere dall'obbligo di iscrizione all'Albo i produttori iniziali di rifiuti per il trasporto dei propri rifiuti urbani e assimilati finalizzato al conferimento al centro di raccolta oppure ai

punti di conferimento, regolamentati dai comuni o dall'autorità d'ambito. Viene prevista, altresì, l'esclusione dall'obbligo di iscrizione all'Albo dei produttori iniziali di rifiuti per il trasporto effettuato in modo

occasionale e saltuario per quantitativi non eccedenti 30 chilogrammi o 30 litri, finalizzato al raggiungimento dei punti di conferimento, nell'ambito del servizio di raccolta in convenzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifica all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

« *5-bis.* I gestori del servizio rifiuti possono stipulare convenzioni con soggetti produttori di rifiuti speciali per la semplificazione del conferimento dei rifiuti stessi, in deroga a quanto disposto dal comma 1, fino a un massimo di 30 chilogrammi o di 30 litri al giorno ».

ART. 2.

(Modifica all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

1. Dopo il comma *19-bis* dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:

« *19-ter.* Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali i produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti urbani e assimilati finalizzato al conferimento al centro di raccolta, ovvero ai punti di conferimento, regolamentati dai comuni secondo quanto previsto dall'articolo 198 o, laddove costituito, dall'ente di gestione dell'ambito territoriale ottimale. Sono altresì esclusi dall'obbligo di iscrizione i produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto effettuato in modo occasionale e saltuario per quantitativi non eccedenti 30 chilogrammi o 30 litri, fino al punto di conferimento, nell'ambito del servizio di raccolta in convenzione di cui all'articolo 188, comma 3, lettera *a*) ».



18PDL0030380